VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO



Contrada Lamia, snc 89013 Gioia Tauro (RC) - Italy C.F. 91005020804

ORDINANZA N° 05 /2022/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1⁴, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO

il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che
sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di
Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;

il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);

il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il C.A. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio:

Il Decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 18/2020 del 18/02/2020 di nomina del Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

1

VISTA

la richiesta in data 31.01.2022, con la quale la società "CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l." ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di un area per la sosta temporanea sulla banchina Molo Cortese nei pressi della testata dei seguenti materiali: n. 2 moduli galleggianti, n. 1 cassone contenente cavi di ormeggio, n. 2 zavorre, n. 1 rullo porta panne galleggianti antinquinamento;

VISTA

la documentazione prodotta dalla società CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l.; in data 31.01.2022, di seguito descritta:

- a) Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un area per la sosta temporanea di merce nell'aria portuale banchina Molo Cortese a partire da giorno 07/02/2022 per un periodo inferiore a 7 giorni.
- b) Dichiarazione contenente quanto prescritto dall'art. 2 lett. F del regolamento approvato con ordinanza 31/2008 del 31.10.2008;
- c) Elaborato grafico con l'indicazione dell'area di deposito temporaneo;
- d) Relazione tecnica sulle modalità operative;
- e) Cronoprogramma dei lavori;
- f) Elenco Lavoratori e mansioni;
- g) Piano Operativo di sicurezza;
- h) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva):
- i) Scheda Tecnica della Merce;

CONSIDERATO

che la validità temporale della presente Ordinanza è strettamente correlata alla durata dell'attività di sosta temporanea della merce su citata, secondo il documento "Cronoprogramma dei lavori";

CONSIDERATO

pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime interessate, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione del cantiere e l'esecuzione delle attività di imbarco e sbarco;

VISTO

il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;

VISTO

l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate in combinato disposto con l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne le varie attività che si esercitano nei porti;

VISTA

la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;

VISTO

il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

CONSIDERATO c

che la suddetta impresa non deve corrispondere un canone per l'occupazione dell'area in quanto la richiesta dell'area da destinare alla sosta è inferiore ai 7

giorni.

VISTO

altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data 07.02.2022 e fino al 13.02.2022, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona demaniale marittima, del porto di VIBO VALENTIA, interessata dalla sosta temporanea dei seguenti materiali: n. 2 moduli galleggianti, n. 1 cassone contenente cavi di ormeggio, n. 2 zavorre, n. 1 rullo porta panne galleggianti antinquinamento, meglio rappresentata nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale:

ORDINA

ART.1 ZONA DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona del demanio marittimo, del porto di Vibo Valentia, meglio rappresentata nella planimetria allegata, ad eccezione del personale dipendente dalla società CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l. via Senatore Parodi snc, 89811 Vibo Valentia (VV) P.Iva 01151030804, appositamente autorizzato, ed ai relativi mezzi di cantiere.

ART.2 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa esecutrice CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l. dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere con idonea rete a terra per garantire la sicurezza, degli addetti alle operazioni autorizzate, e la pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- b) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
- c) Attuazione di ogni possibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e spandimento di liquidi, o altre sostanze in mare;
- d) Qualsiasi tipo di rifiuto (raccolta di rottami ferrosi) che emergerà durante le operazioni, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;
- e) Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni sarà necessario indicarne il quantitativo;

ART. 3 LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) I lavori, dovranno avvenire con l'utilizzo di idonei strumenti lavorativi adibiti a tale scopo;

- b) I rifiuti, di qualsiasi genere, dovranno essere depositati temporaneamente all'interno dell'area in appropriati contenitori stagni e trasferiti fuori dal porto entro sei giorni dal loro deposito sabato e domenica esclusi:
- c) Eventuali attività di saldatura con uso fiamma (cannello ossiacetilenico) all'interno dell'area dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Settore AREA SEDIPERIFERICHE dell'Autorità di Sistema Portuale MTIM, previa acquisizione, in caso di saldatura in ambiente chiuso, del previsto N.O. gas-free rilasciato dal Chimico di Porto:

ART.4 LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO (Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro)

Qualora l'attività di cantiere richieda lo svolgimento di attività di cui al punto c) dell'art. 3, per quanto concerne la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, la Ditta CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l., dovrà produrre, prima dell'inizio delle lavorazioni, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, alla Capitaneria di Vibo Valentia ed all'Autorità di Sistema Portuale MTMI, la seguente documentazione attestante l'osservanza del D. Lgs n. 81/2008 con riferimento alla classificazione del rischio di incendio:

- 1) Documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.);
- 2) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 3) Designazione degli addetti alla lotta antincendi ed alla gestione delle emergenze (art. 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.);
- 4) Informazione dei lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulla gestione delle emergenze (art. 36, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 5) Formazione dei lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulla gestione delle emergenze (art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 6) Piano di emergenza (art. 5 del D. M. 10/03/1998);
- 7) Predisposizione di una viabilità di servizio idonea per i mezzi di soccorso ed antincendio;
- 8) Predisposizione varco, recinzione di cantiere ed idonea segnaletica di sicurezza;
- 9) Realizzazione di una fascia di rispetto tagliafuoco di 20 m lungo tutto il perimetro del cantiere;
- 10) Organizzare un sistema antincendio che preveda la presenza di, idonei estintori idrici o a schiuma.
- 11) Preparare planimetria dell'area di cantiere recante i presidi di sicurezza ed antincendio e la localizzazione dei depositi di bombole piene e di quelle vuote;
- 12) A lavori ultimati la ditta CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l., dovrà produrre alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ed all'Autorità Portuale di Gioia Tauro il certificato di regolare esecuzione dei lavori corredato di rilievo fotografico.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE (CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l.)

L'impresa dovrà osservare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutte le norme vigenti, in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008, per quanto applicabile, e all'articolo 27 del D. Lgs. 272/99;

L'Impresa autorizzata assumerà la responsabilità di datore di lavoro, a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 272/99;

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di assemblaggio mediante saldatura, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al g. lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di competenza.

Qualora, inoltre, i lavori richiedessero l'impiego di fiamma ((utilizzo di ossitaglio (propano e ossigeno)) si fa rinvio alle prescrizioni dettate dall'Ordinanza commissariale n. 17/2018 in data 21/11/2018 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Una volta terminate le succitate operazioni, dovranno essere ripristinate, a cura e spese della ditta esecutrice, le condizioni originarie dello stato dei luoghi, procedendo se necessario ad una eventuale ed ulteriore bonifica straordinaria dell'area di cantiere.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di: lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- 2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

In caso di rimozione di materiali isolanti, pitture ed altri rivestimenti, quando è possibile devono essere fornite informazioni adeguate sulla natura dei materiali e se esistono particolari rischi, essi devono essere identificati.

La Ditta CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l., dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

ART. 6

OBBLIGHI IN CASO DI LAVORI CON FONTI TERMICHE CHE SI ESEGUONO NELLE ZONE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MTMI

Il coordinatore dei lavori ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare gli interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori preposti alle operazioni, nonché i pericoli derivanti da scoppio o incendio, con particolare riguardo all'applicazione delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

- 1. verificare che i materiali e le attrezzature impiegate per i lavori siano consentite dalla vigente normativa;
- 2. prima di effettuare i lavori accertarsi che la zona dove si effettueranno le operazioni sia sgombra da materie infiammabili o combustibili;
- accertarsi che le dotazioni antincendio siano in regola con la vigente normativa per quanto concerne il funzionamento, l'omologazione, il collaudo e le visite periodiche;
- 4. assicurare una continua sorveglianza nella zona delle operazioni anche a mezzo di personale addetto;
- 5. assicurarsi del ripristino stato dei luoghi al termine delle operazioni;
- sospendere immediatamente le operazioni che possono rappresentare un pericolo ed in caso di necessità informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia al numero telefonico 0963 573 9201 ovvero al numero BLU 1530 ed i Vigili dei Fuoco al numero telefonico 0963 996 9100 ovvero al numero di soccorso 115.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA TENERE DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI CON FONTI TERMICHE

Gli addetti all'esecuzione di lavori con fonti termiche dovranno attenersi alle vigenti normative sulla sicurezza ed igiene sui lavoro e conformarsi alle presenti disposizioni: FIAMMA OSSIDRICA (cannello ossiacetilenico)

- Sarà obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto, per l'intercettazione di gas.
 Detta valvola dovrà assicurare la neutralizzazione di qualsiasi ritorno di fiamma che si possa verificare nella conduttura del gas;
- 2. l'operatore dovrà indossare idonea protezione individuale quali schermo di protezione del viso, guanti isolanti, indumenti parascintille;
- 3. fra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri dovrà intercorre una distanza di almeno 10 metri riducibile a 5 metri nel caso che gli stessi siano protetti contro le scintille e l'irradiamento del calore, o usati per lavori all'esterno;
- 4. il trasporto delle bombole ovvero dei gasometri deve essere effettuato mediante mezzi atti a garantire la stabilità degli stessi ed evitare urti pericolosi; gli stessi, quando si effettuino lavori, devono essere sufficientemente ancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole che non sono in funzione dovranno avere il cappelletto a vite;
- 5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite della prevista etichettatura e dei previsto certificato di collaudo;
- 6. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui un recipiente d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori idrici o a schiuma, ed eventualmente sabbia.

ARCO VOLTAICO

1. Per l'uso dell'arco voltaico dovranno essere impiegate fonti elettriche derivanti da un trasformatore il cui circuito secondario sia isolato o da macchine rotanti di conversione;

- 2. i lavoratori addetti alla saldatura dovranno essere forniti di pinze porta elettrodi completamente isolate, guanti isolanti, casco con visiera per la protezione del viso, cuffia protettiva per le radiazioni U.V., pedane o calzature isolanti;
- 3. la zona dovrà essere sgombra da persone estranee alle operazioni e ogni qualvolta sia possibile la zona dovrà essere delimitata da schermi di intercettazione delle radiazioni;
- 4. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio a polvere ovvero CO2

PROCEDURE PER LAVORI CON FONTI TERMICHE

Comunicazione scritta dell'inizio e della fine delle operazioni all'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1. siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che indichino le precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le distanze da merci pericolose in caso di lavori in particolari aree. Le norme contenute nei predetti piani non devono contrastare con le Leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- 2. sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi;
- 3. le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di scorie incandescenti;
- 4. non devono essere presenti per un raggio di 200 metri operazioni di buncheraggio.

ART. 7 MANLEVA

La CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la CALABRIA DI NAVIGAZIONE s.r.l., direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 8 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza;

ART. 9 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 10 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI e all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 0402.2022

IL DIRIGENITE
DELL'AREA SEDI PERIFERICHE
Dott. Giovanni PICCOLO

IL SEGRETARIO GENERALE CA. (CP) Pietro PREZIOSI

> IL PRESIDENTE C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI